

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 01/67/2012

FATTO E DIRITTO

La società "C.S.C. S.p.A." (Costruzioni Speciali in Cemento Armato, già Edil Rota S.p.A.), con sede in Roma, via Novella n. 18, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", appella, patrocinata dai difensori tecnici indicati in atti, la sentenza n. 172, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo - Sezione II^a - il 24 settembre 2010, depositata il 14 ottobre 2010 e notificata il 6 dicembre 2010, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione proposto dalla suddetta società avverso la parte di cartella esattoriale, notificata il 14 giugno 2004 per il pagamento di euro 59.973,69 a titolo di contributi dovuti per l'anno 1977 al Servizio Sanitario Nazionale (in seguito abbreviato in S.S.N.) tramite l'I.N.P.S., anche quale soggetto delegato dalla Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. - S.C.C.I. S.p.A., patrocinata dai difensori indicati in atti.

Avverso detta cartella, emessa anche per omissione di versamento di contributi previdenziali, per un totale di euro 213.423,12 (di cui come già sopra precisato, euro 59.973,69 per contributi al S.S.N.) era stato radicato, avanti il giudice monocratico presso il Tribunale di Bergamo, il procedimento n. 1456/04 R.G. (riunito ad altro contro l'I.N.A.I.L.), concluso con la sentenza n. 596/07, che accoglieva le domande della società "C.S.C. S.p.A." annullando la cartella di pagamento impugnata.

Contro detta sentenza di primo grado aveva proposto appello l'I.N.P.S. avanti la Corte d'Appello - Sezione Lavoro di Brescia, sollevando eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice del Lavoro in relazione alla parte dell'opposizione proposta dalla C.S.C. S.p.A. concernente la spettanza dei contributi al S.S.N.

Da tale asserito difetto di giurisdizione l'I.N.P.S. aveva ritenuto che derivasse l'inammissibilità parziale dell'opposizione a suo tempo presentata dalla C.S.C. S.p.A. con la conseguente conferma della cartella opposta, nella parte relativa alla contribuzione dovuta al S.S.N. La predetta Corte d'Appello, con la sentenza n. 207/08, depositata il 22 agosto 2008 e non notificata, aveva accolto parzialmente l'appello dell'I.N.P.S. dichiarando il difetto di giurisdizione in materia di contributi dovuti al S.S.N. A seguito di ciò la C.S.C. S.p.A. il 17 febbraio 2009 aveva proposto ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo al fine di ottenere l'annullamento della cartella in oggetto per la parte relativa ai contributi dovuti al S.S.N. Il predetto giudice di primo grado con la sentenza, ora gravata, confermava che, ai sensi dell'art. 2 del D.Leg.vo n. 546/1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della Legge 28 dicembre 1991, n. 448, la giurisdizione in materia di contributi al S.S.N. spettava, sin dal momento della proposizione al Giudice del Lavoro della domanda di primo grado; al Giudice tributario. Di consrguenza, evidenziando che, essendo stato proposto il ricorso al Giudice tributario il 17 febbraio 2009, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del succitato D.Leg.vo n. 546/1992 era già ampiamente scaduto, aveva dichiarato inammissibile il ricorso stesso.

Con l'appello di cui trattasi, contenente richiesta di discussione in pubblica udienza, la C.S.C. S.p.A. chiede l'annullamento della decisione appellata in quanto l'incertezza interpretativa ed il possibile errore scusabile non avrebbero dovuto far affermare l'inammissibilità del ricorso, tenuto conto del fatto che anche la sentenza declinatoria della giurisdizione non si era espressa per detta inammissibilità, limitandosi soltanto ad affermare il difetto di giurisdizione.

Nel merito deduce eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e/o carenza dei presupposti. Assume che già la Corte d'Appello di Brescia aveva confermato la sentenza n. 188/2004 del Tribunale di Bergamo, che, in una causa tra l'allora "Edil Rota

S.p.A." e l'I.N.P.S., aveva escluso, con riferimento agli stessi presupposti oggettivi posti a fondamento anche della cartella di pagamento impugnata in questa sede, che fosse dovuta all'Istituto alcuna somma per contributi a seguito dell'asserito appalto vietato di manodopera tra la società ricorrente e la Imprenord in quanto le contestazioni mosse dagli ispettori si erano rivelate infondate. Allega documentazione relativa ai processi conclusi. Censura, altresì, l'assunto dell'I.N.P.S. relativo all'interpretazione data alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 12 marzo 2001, in base alla quale, in contrasto con la sentenza n. 4109 del 22 febbraio 2007, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avrebbe riconosciuto la possibilità della "translatio iudicii" esclusivamente tra il giudice ordinario e quello amministrativo, escludendo invece detta possibilità tra il giudice ordinario e i giudici speciali come le Commissioni Tributarie. Cita, al riguardo, le successive ordinanze della Consulta n. 363 del 7 novembre 2008 e n. 257 del 30 luglio 2009, nonché la più recente ordinanza n. 110 del 19 marzo 2010, con la quale detta Corte ha dichiarato inammissibile una questione di costituzionalità di cui all'art. 37 c.p.c., sollevata dalla C.T.P. di Taranto in relazione a contributi asseritamente spettanti al S.S.N., affermando che "valgono i principi ormai affermati da questa Corte, nonché dalla giurisprudenza di legittimità, circa la prosecuzione del processo e la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel caso di pronuncia declinatoria del giudice adito e di riassunzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizioneil giudice "a quo", pur richiamando la sentenza n. 77/2007 di questa Corte, non ha esperito il doveroso tentativo di ricercare l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata.

Conclude chiedendo la totale riforma della sentenza gravata dichiarando nulla e/o annullando la cartella di pagamento n. 019 2004 0036492135 per la parte attinente ai contributi ed alle sanzioni dovuti al S.S.N. Spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, gravate degli accessori di legge, interamente rifeuse.

Si costituisce in giudizio l'appellato Istituto, per sé e per la S.C.C.I. S.p.A., mediante i difensori tecnici indicati in atti, controdeducendo con memoria difensiva. In via preliminare eccepisce la nullità e/o l'inammissibilità dell'appello proposto in quanto, in tale atto, la parte appellante si limiterebbe a riportare le argomentazioni già svolte nel ricorso di primo grado e, a suo dire, non adeguatamente valutate dal giudice di primo grado. Nel merito chiede la conferma della pronuncia di primo grado per inammissibilità del ricorso, attesa la tardività dello stesso per la riassunzione della causa allora instaurata avanti al Tribunale del Lavoro.

Sostiene al riguardo l'inapplicabilità del principio affermato nella sentenza delle Sezioni Unite in data 22 febbraio 2007 n. 4109; in base al quale viene ammessa la "translatio iudicii" dal giudice ordinario al giudice speciale. Difatti rileva che la Corte Costituzionale, tramite la ripetuta sentenza n. 77/2007, non ha condiviso, con riferimento all'art. 30 della legge n. 1034/1971, quanto sostenuto dalla Suprema Corte, ritenendo necessario dichiarare incostituzionale detta norma e negando quindi la possibilità di ritenere esistente, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata, nell'ordinamento vigente la possibilità di conservare gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione. Assume che la sentenza della Corte Costituzionale si riferisce esclusivamente all'art. 30 succitato e quindi ai rapporti tra A.G.O. e giudici speciali, come la Commissioni Tributarie, rimanendo per detti rapporti l'impossibilità di riconoscere la "translatio iudicii". Fa presente, inoltre, che la successiva legge n. 59/2009 non è applicabile al caso in esame "catione temporis". Replica, in estremo subordine, anche nel merito, riportandosi alle difese tutte di cui al giudizio di primo grado.

Conclude: 1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità del ricorso per mancanza di specifiche censure e/o per tardività; 2) nel merito, in subordine, rigettare integralmente il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle somme indicate in cartella o delle diverse somme eventualmente accertate in Corso di giudizio. Spese e competenze di entrambi i gradi come per legge.

La controversia è ritualmente trattata in pubblica udienza il 17 ottobre 2011, con l'intervento del solo difensore della società appellante, il quale si riporta agli atti scritti depositati, Terminata la discussione, il Collegio si riserva di decidere. Indi, ritiratosi in camera di consiglio, perviene alla decisione.

L'appello proposto da C.S.C. S.p.A. trova accoglimento.

Per quanto concerne l'asserita inammissibilità dell'appello per insussistenza di specifiche censure alla sentenza di primo grado, il contenuto dello stesso, che si riporta alla cronistoria degli eventi giudiziari precedenti e alla critica dell'interpretazione fornita dal giudice di prime cure alle sentenze ed ordinanze sopra citate, smentisce tale tesi.

Per quanto concerne la pretesa inammissibilità della riassunzione davanti al giudice tributario della causa già proposta davanti al giudice ordinario nei confronti del quale, prima dell'entrata in vigore dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, era stata declinata la giurisdizione, non può che condividersi quanto affermato dalla Corte Costituzionale nell'ultima ordinanza n. 110, pronunciata il 10 marzo 2010 e depositata in Cancelleria il 19 marzo 2010. Difatti anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. ne SS.UU. civili, sentenze n. 2871/2009, n. 28044, n. 17765, n. 14831, n. 10454 e n. 9040 del 2008, n. 13048 e n. 4109 del 2007) aveva ammesso la piena operatività della "translatio iudicii", con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, nei rapporti tra tutti i diversi ordini giurisdizionali. Sicché onde evitare menomazioni del diritto alla difesa, ai sensi degli artt. 24 e 111 della Costituzione, e disparità di trattamento difensivo nei rapporti tra le varie giurisdizioni (artt. 3 e 24 Cost.), deve essere affermato il principio della prosecuzione del processo e la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel caso di ogni pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice adito e di riassunzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione. E ciò, prima dell'entrata in vigore della succitata legge n. 69/2009, mediante interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 37 del codice di procedura civile. D'altronde il legislatore, con l'art. 59 di detta legge, ha voluto dare continuità ai principi già fatti propri dalla giurisprudenza.

Di conseguenza il ricorso in riassunzione oggetto del presente giudizio deve dichiararsi ammissibile.

Per quanto concerne il merito della controversia deve essere rigettata la pretesa dell'I.N.P.S. di cui alla cartella di pagamento n. 019 2004 00364921 35, notificata alla società appellante il 14 giugno 2004, per la parte riguardante i contributi e le sanzioni dovuti al Servizio Sanitario Nazionale. E ciò per i motivi esposti nella sentenza pronunciata dal Giudice Monocratico del Lavoro del Tribunale di Bergamo n. 596/07. Tale giudice ha rilevato che "per quante preliminarmente concerne la violazione dell'art. 1 della legge 1369/60, gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria non consentono di ritenere sufficientemente provato che tra la Edil Rota S.p.A (ora C.S.C. S.p.A.) e l'Imprenord S.r.l. vi fosse stato un appalto illecito. ... In definitiva, quindi, quanto emerso non consente di ritenere che tra Imprenord e la Edil Rota fosse intercorso un appalto illecito, non essendovi elementi sufficienti per ravvisare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra gli operai Imprenord e la Edil Rota. Peraltro, gli accertamenti ispettivi hanno tratto origine da un infortunio mortale verificatosi sul cantiere che sono avvenuti quando quest'ultimo era

ormai in fase di smantellamento. I riscontri acquisiti appaiono decisamente carenti." A sua volta la Corte d'Appello di Brescia, dopo aver riesaminato le dichiarazioni dei testimoni nel giudizio di primo grado, ha ribadito che: "in forza del principio dell'onere della prova, non essendo possibile affermare l'esistenza del subappalto di manodopera per l'equivocità e la contraddittorietà degli elementi sopra evidenziati, la pretesa dell'Istituto di escutere la Edil Rota per i contributi e sanzioni dovuti per gli operai inquadrati come dipendenti Imprenord deve essere respinta".

Ritiene il collegio che la complessità e problematicità del tema della "translatio iudicii", che ha dato luogo a numerose sentenze ed ordinanze della Suprema Corte e della Corte Costituzionale, costituiscano validi motivi per la compensazione delle spese giudiziali.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sezione 67[^] - staccata di Brescia, in riforma della decisione impugnata, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente

Spese compensate.